



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 23-05-2017

OGGETTO:

Esame delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva della Variante 1 al Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23.04.2004 n. 11.

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **Ventitre** del mese di **Maggio**, nella Sede comunale - convocato dal Presidente del Consiglio comunale con apposita lettera di invito, regolarmente recapitata a tutti i componenti - si è riunito in sessione **ordinaria** **straordinaria**, in seduta pubblica di **prima** convocazione, il Consiglio comunale nelle persone di:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
MONTAGNA MARTINO ANGIOLO	X			BERTOCCHI PAOLA	X		
CABIANCA LUCA GIOVANNI	X			ROSSI LUISA	X		
LANARO FRANCESCO	X			BAT'TILANA PIERLUCA	X		
ROANA CHRISTIAN	X			BENETTI ELISA	X		
TORNICELLI ELISABETTA		X		ZAMPERETTI CLAUDIO	X		
GRANDE DINO	X			GONZATO ENZO	X		
MELIS DAMIANO		X		FACCIN DARIO		X	
SBICEGO MASSIMO VITTORIO		X		CARIOLATO GUIDO			X
ZARANTONELLO STEFANO	X						

CONSIGLIERI PRESENTI N. 12

CONSIGLIERI ASSENTI N. 5

E' presente l'Assessore esterno arch. Elena Peloso.

Assume la presidenza Elisa Benetti e - riconosciuta legale l'adunanza - con l'assistenza del Segretario generale dott.ssa Antonietta Michelini, invita il Consiglio comunale a discutere sull'oggetto sopra citato.

Prende la parola il Sindaco che legge per stralci la parte narrativa della proposta di deliberazione.
Dà quindi la parola al Dott. Urb. Fernando Lucato – professionista che ha redatto il progetto di variante al P.I., presente in aula – per l'esame delle tre osservazioni pervenute con la formulazione del relativo parere tecnico.

LUCATO. Illustra le singole osservazioni, come riportate nell'allegato B) alla proposta di delibera, e fornisce delle precisazioni sulla nota della Regione Veneto prot.n. 63578/77.00.04 del 15/02/2017, sugli adeguamenti al parere sulla VAS e VINCA, il tutto riportato nel richiamato allegato B).

Accompagna la sua relazione con la proiezione di slides e la disamina delle tre osservazioni e del parere tecnico sulle stesse.

ESCE Battilana perché interessato – PRESENTI N. 11

PRESIDENTE. Precisa che, in base a quanto previsto dall'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 "Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".

Chiede, relativamente all'osservazione n. 1, se ci sono domande o interventi.

Pone, quindi, in votazione il rigetto dell'osservazione n. 1, per le motivazioni indicate dal Professionista nell'allegato B).

VISTA la seguente osservazione e la relativa proposta di rigetto:

N° ordine	N° protocollo	Data di arrivo	Nome osservante	Sintesi Osservazione
1	10417	23.06.16	Battilana Roberto	Si propone la modifica della zonizzazione della zona C1.2 n. 49 (mappale 575) trasferendo la capacità edificatoria della zona (in forte pendenza) sull'area a verde privato adiacente che presenta caratteristiche più idonee all'edificazione.

VISTO l'esito della votazione, espresso per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 11
Assenti n. 6
Astenuiti n. 1 (Zarantonello)
Votanti n. 10
Favorevoli n. 10
Contrari n. /

L'osservazione n. 1, presentata da Battilana Roberto, viene respinta.

PRESIDENTE. Chiede, relativamente all'osservazione n. 2 (FT_1), se ci sono domande, interventi o dichiarazioni di voto e ne pone, quindi, in votazione il rigetto, per le motivazioni indicate dal Professionista nell'allegato B).

VISTA la seguente osservazione e la relativa proposta di rigetto:

N° ordine	N° protocollo	Data di arrivo	Nome osservante	Sintesi Osservazione

				<p>1. Considerazioni urbanistiche Si contesta il modello pianificatorio fin qui attuato che ha prodotto la “cementificazione di area agricola” la congestione delle rete viaria. Si ritiene sarebbe stata necessaria una pianificazione concertata a livello di territorio sovra-comunale.</p> <p>2. Osservazioni sulla valutazione ambientale e strategica Si propone di approfondire i temi della VAS</p> <p>2.a Osservazioni sugli aspetti procedurali: Si contesta che il Documento del Sindaco non sia stato illustrato in un apposito Consiglio Comunale e che non si sia sviluppata la fase di concertazione</p> <p>2.b Osservazioni sugli impatti ambientali, viabilistici, socio-economici Si ritiene non siano stati sufficientemente valutati gli impatti di carattere cumulativo, in particolare per gli effetti sulla viabilità.</p> <p>2.c Osservazioni sulla coerenza e razionalità della pianificazione e della Valutazione Ambientale Si ritiene che non siano state rispettate le indicazioni del PTCP e che il Rapporto Ambientale Preliminare non abbia sufficientemente considerato gli effetti indotti sulla rete commerciale.</p>
FT_1	16577	05.10.16	<p>Giancarlo Acerbi(sindaco di Valdagno) Giovanni Ceola (sindaco di Recoaro Terme) Lorenzo dal Toso (sindaco di Castelgomberto) Michele Cocco (assessore all'urbanistica di Valdagno)</p>	

VISTO l'esito della votazione, espresso per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 11
Assenti	n. 6
Astenuti	n. 1 (Zarantonello)
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. /

L'osservazione n. 2, presentata da Giancarlo Acerbi (sindaco di Valdagno), Giovanni Ceola (sindaco di Recoaro Terme), Lorenzo dal Toso (sindaco di Castelgomberto) e Michele Cocco (assessore all'urbanistica di Valdagno), viene respinta.

PRESIDENTE. Chiede, relativamente all'osservazione n. 3 (FT_2), se ci sono domande, interventi o dichiarazioni di voto e ne pone, quindi, in votazione il rigetto, per le motivazioni indicate dal Professionista nell'allegato B).

VISTA la seguente osservazione e la relativa proposta di rigetto:

N° ordine	N protocollo	Data di arrivo	Nome osservante	Sintesi Osservazione
FT_2	2993	20.02.17	Ernesto Boschiero e Sergio Rebecca (Confcommercio imprese per l'Italia-Vicenza)	Si richiama l'attenzione su due aspetti: a. “debolezza” della variante sotto il profilo della legittimità; b. preoccupazione dagli effetti indotti sul piccolo commercio inteso anche come “ <i>servizio sociale alla cittadinanza</i> ”.

				Sono nuovamente allegate le osservazioni già trasmesse per il PI e una comunicazione già trasmessa sulle criticità della Valle dell'Agno.
--	--	--	--	---

VISTO l'esito della votazione, espresso per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 11
Assenti	n. 6
Astenuti	n. 1 (Zarantonello)
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. /

L'osservazione n. 3, presentata da Ernesto Boschiero e Sergio Rebecca (Confcommercio imprese per l'Italia-Vicenza), viene respinta.

SINDACO. Legge la parte dispositiva della proposta di deliberazione.

PRESIDENTE. Chiede se ci sono domande o interventi.

SINDACO. Chiede al Segretario Generale di dare risposta ad alcune richieste fatte nella precedente seduta dal consigliere Sbicego, perché crede sia importante che la popolazione di Cornedo abbia delle risposte tecniche e normative a domande che a una prima valutazione sembravano abbastanza strane e particolari. Indica quindi le domande in sintesi:

1. quale articolo di legge affida al Consiglio comunale la presa d'atto che era al centro della scorsa delibera;
2. la proroga della data;
3. quale norma consente un accordo modificativo e integrativo;
4. quale beneficio pubblico;
5. evidenziare le differenze di valore.

SEGRETARIO GENERALE. Con riferimento alle domande poste risponde come segue:

1. Premesso che le competenze del C.C. sono stabilite dall'art. 42 del T.U. n. 267/2000 e, nella fattispecie, dall'art. 6 comma 4 della L.R. 11/2004, è da sottolineare che nel caso di specie non si tratta di una presa d'atto, come asserito nel quesito, ma di approvazione dell'accordo.

L'accordo e relativa proroga dei termini trovano fondamento negli artt. 1187 e 2963 del codice civile ove è previsto che, in via generale per tutte le obbligazioni, qualora un termine cada in un giorno festivo, questo è prorogato ipso iure al giorno seguente non festivo.

Diversamente deve essere puntualmente precisato nell'accordo.

L'accordo, che ha natura civilistica con l'espresso rinvio all'art. 11 della Legge 241/1990 fatto dallo stesso art. 6 comma 4 della L.R. n. 11/2004, è stato "approvato" (e "non ratificato") come schema dal C.C. in data 2 maggio e si autorizza il Sindaco a stipulare come in effetti avvenuto in data 5 maggio l'accordo.

2. Qui il rinvio è sempre al cod.civ. ed alla libera volontà delle parti.

La richiesta di proroga pervenuta il 24/04/2017, ovvero sia prima dello spirare del termine di scadenza, in forma di atto d'obbligo (quindi già impegnativa per la Parte privata) proviene dal soggetto eventualmente interessato a far valere la risoluzione di diritto, prevedendo oltre alla proroga una proposta migliorativa.

E' evidente la volontà di non far valere la risoluzione automatica dell'accordo.

3. Nella proroga dei termini dell'accordo, approvata nella seduta del C.C. del 21/12/2016, rientrava la proroga del termine previsto per il Comune di approvare la variante entro il 30 aprile 2017. Dovendo dar seguito all'adeguamento delle prescrizioni necessarie previste dalla Commissione VAS, la parte modificativa dell'accordo è lo slittamento dei termini per eseguire l'ampliamento della superficie di vendita già previsto nell'accordo originario.

Tale modifica, si sottolinea, non ha rilievi o contenuti urbanistici.

Pertanto, tale adeguamento non necessita della ripetizione della fase di procedimento di cui al comma 2 dell'art. 18 L.R. n. 11/2004, nonché dell'art. 30, comma 2, delle NTO del P.I. che recita testualmente: "*Il contenuto degli accordi pubblico-privato e degli accordi di programma, di cui al comma 1 è parte integrante del P.I.: il contenuto può essere modificato*

in sede di convenzione di PUA o di Permesso di Costruire, previo accordo dei sottoscrittori con il Comune, e non comporta variante al PI se non vengono modificati i parametri edificatori ed urbanistici”.

4. Tale richiesta interpella l'Ente per acquisire dati che non sono né previsti né necessari né propedeutici decretati dalla normativa vigente per l'approvazione della variante.

Il motivo che sostiene l'interesse pubblico è insito nella scelta di accogliere la proposta di variante.

L'art. 6 della L.R. 11/2004 ai commi 1 e 2 precisa:

“1. I comuni, le provincie e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.”

Il Comune può quindi valutare le proposte provenienti da privati di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico e concludere con gli stessi accordi perequativi nelle scelte pianificatorie da operare.

Infatti, solo se sono perequativi o compensativi questi accordi possono essere approvati.

Pertanto, se la proposta del privato non contrasta con le norme che disciplinano la pianificazione urbanistica, l'interesse pubblico all'accoglimento è costituito dalla perequazione o compensazione.

5. Le affermazioni e le ipotesi proposte di come calcolare il benefit complessivo dell'accordo nasce da errati presupposti.

Vero è che l'art. 17 della Legge 164/2014 che modifica l'art. 16 del DPR 380/2001, alla lett. d-ter) recita:

“alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.

Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il Comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al Comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”.

Ma aggiunge il comma 4 bis che, con riferimento al secondo periodo del d-ter, fa salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali in merito.

Per il Comune di Cornedo, nelle previsioni di PAT, la percentuale prevista da disciplinare con il P.I. è prevista fino al 40%. Nel P.I. la percentuale è stata stabilita nel 26%.

Pertanto l'accordo non è modificativo dell'importo di perequazione previsto nel precedente accordo, ma deriva dall'applicazione dei criteri approvati dal C.C. nel 2013 con delibera n. 33 in via generale ed a valere per tutte le iniziative e le proposte suscettibili di accordo pianificatorio.

La deliberazione di approvazione dei criteri è stata assunta nel rispetto della L.R. 11/2004 art. 35.

6. Trattasi di obbligazione contrattuale.

Nel caso di specie trattasi di schema di massima non vincolante perché in sede di attuazione sarà oggetto di screening VIA.

Il Comune e la Provincia mantengono per legge il potere, ognuno per la propria competenza, di imporre mitigazioni o sistemazioni.

LANARO. Desidera fare un po' di chiarezza prima ai Consiglieri e poi ai cittadini di Cornedo che meritano determinate delucidazioni. Si riferisce in particolare alla eccezione nel Consiglio Comunale precedente, eccezione di incoerenza nei confronti del consigliere di minoranza Sbicego, relativa alla sua parte attiva svolta nell'Amministrazione che ha visto nascere i Supermercati Tosano e, a tutta risposta, il consigliere Sbicego ha detto che con il Tosano non aveva mai sottoscritto o fatto niente. Chiede sia messo a verbale quanto segue:

“Con repertorio n. 1419, prot. 1502, del 24 gennaio 2008, è stata siglata una convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione denominato “Melonara”, al cui interno poi si è realizzato il Tosano. E, per fare delle citazioni precise sulla - per usare un eufemismo - non attività del consigliere Sbicego, del fatto che lui non ha fatto niente con il Tosano, vorrei che ciò fosse messo a verbale. E' richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 2 maggio 2007, a cui poi hanno fatto seguito delle delibere di Giunta che sono espressamente la n. 290 del 28 novembre 2007 e poi un'ulteriore delibera di Consiglio comunale, la n. 4 del 22 gennaio 2008, che sono tutte atti amministrativi cui faceva parte il consigliere di minoranza Sbicego, che hanno dato vita poi a questo piano di lottizzazione denominato “Melonara” e che ha modificato poi il PRG. Questa è un'osservazione che volevo fare.

La seconda era sul fatto, perché questa interessa direttamente il mio assessorato, sul fatto che il consigliere Cariolato, sempre nella seduta del 2 maggio, ha riferito che sarebbe sparita una pista ciclabile prevista. Sulla pista ciclabile chiederei anche all'arch. Tonegato – Capo ufficio dell'urbanistica – capire se questa pista ciclabile è sparita o non è sparita, perché da quanto io ho potuto leggere e approfondire dopo questa osservazione fatta dal consigliere Cariolato, ho visto, cari Consiglieri e cari cittadini, che la pista ciclabile non è sparita, è un obbligo previsto da questa scheda urbanistica; sono previsti 60 mila euro all'interno della perequazione, che verranno versati al Comune di Cornedo e che quindi - sui tempi potremo anche discutere - prima o dopo dovrà essere realizzata. Quindi chiedo un po' di chiarezza anche a Tonegato su questo”.

TONEGATO. Risponde che la scheda cui fa riferimento l'assessore Lanaro è quella adottata con la variante 1 di modifica dell'art. 27 delle NTO del PI. Si tratta di una scheda specifica per la Zona D2-36, che ha seguito l'iter di adozione. Legge, quindi, il testo della scheda “... il Comune localizzerà il collegamento ciclo-pedonale tra via Campagna e via Monte Verlaldo esternamente alla zona D2-36. Nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche co-finanziate dal contributo perequativo....Trovano applicazione i contenuti di cui agli accordi ex art. 6 L.R. 11/2004, riportati in allegato e richiamati nel successivo art. 30 ai quali dovrà essere fatto esplicito riferimento nella convenzione”. Precisa, quindi, che è norma urbanistica e non solo parte di accordo ma è parte delle NTO.

LANARO. Riferendosi sempre al fatto che è necessario fare doverosa chiarezza e, con riferimento sempre a quanto detto dal consigliere di minoranza Cariolato nella precedente seduta del Consiglio comunale, informa che è andato a vedere quello che lui riteneva non essere identico a quello che aveva approvato il 3 dicembre 2013, anche qui chiede cortesemente l'aiuto dell'arch. Tonegato perché lui è andato a vedere e gli accordi sono praticamente identici. Anche qui eccepivano la mancanza di coerenza da parte del consigliere Cariolato. Chiede che anche queste cose siano messe a verbale e anche l'esibizione che adesso l'arch. Tonegato farà di confronto dei due accordi dove sia l'aspetto urbanistico, sia soprattutto l'aspetto perequativo è praticamente identico. Invita il Consiglio a prestare attenzione.

PRESIDENTE. Chiede se ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto. Pone quindi in votazione l'oggetto n. 2 “Esame delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva della Variante 1 al Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/04/2004 n. 11”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

✓ il Comune di Cornedo Vicentino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di G.R.V. n. 1949 del 11.04.1989, la cui Variante generale è stata approvata con i seguenti provvedimenti:

- delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1693 del 30 maggio 2006, pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 20/06/2006 di approvazione della Variante generale al P.R.G. del Comune di Cornedo Vicentino, con modifiche e proposte di modifica;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 06/09/2006 di presa d'atto delle modifiche e delle proposte di modifica dettate dalla Regione Veneto sulla predetta Variante generale al P.R.G.;
- delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 519 del 06 marzo 2007, pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 27/03/2007, di approvazione definitiva della Variante generale al P.R.G. del Comune di Cornedo Vicentino;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 02/05/2007, di approvazione degli elaborati di P.R.G. adeguati alle modifiche introdotte con le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 1693 del 30.05.2006 e n. 519 del 06.03.2007;

✓ il P.A.T. di Cornedo Vicentino (Piano di assetto del territorio) è stato approvato ed ha assunto efficacia con i seguenti atti formali:

- adozione del P.A.T. con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 7/03/2012;
- approvazione del P.A.T. in conferenza dei servizi in data 21.06.2013;
- ratifica del P.A.T. da parte della Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 131 del 02.07.2013;
- pubblicazione sul B.U.R. n. 71 del 16.08.2013;

DATO ATTO che:

-il Sindaco, nella seduta del 26.09.2013, ha illustrato al Consiglio comunale il "Documento Preliminare per il primo Piano degli Interventi", secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della L.R. n.11/2004, avviando le previste fasi di consultazione, partecipazione e concertazione;

-il Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 29.10.2013 ha approvato il documento "Atto di indirizzo sui criteri perequativi ai sensi dell'art. 71 della N.T.A. del Piano di Assetto del Territorio" che definisce le modalità di applicazione dei criteri di perequazione urbanistica;

-il Consiglio comunale con deliberazione nr. 33 del 30.07.2014 ha approvato il documento "Modifica atto di indirizzo di cui alla DCC nr. 33 del 29.10.2013 relativa al Piano degli Interventi (PI) atto di indirizzo sui criteri perequativi ai sensi dell'art. 71 delle NTA del Piano di Assetto del Territorio (PAT)";

-il Comune di Cornedo Vicentino si è dotato di P.I. (Piano degli Interventi) che è stato approvato ed ha assunto efficacia con i seguenti atti formali:

- adozione del primo Piano degli Interventi con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 02.04.2014 ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;

- approvazione del P.I.:

- con deliberazione di Consiglio comunale nr. 48 del 30.10.2014 di esame delle osservazioni e di controdeduzioni delle medesime e di approvazione del Piano degli Interventi;

- con deliberazione di Consiglio comunale nr. 8 del 23.02.2015, presa atto adeguamento degli elaborati di P.I. a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e delle osservazioni adottate e pubblicate;

- il Consiglio comunale con deliberazione nr. 36 del 25.11.2016 ha approvato il documento "Modifica atto di indirizzo di cui alla D.C.C. n. 33/2013 e D.C.C. n. 33/2014, relative a: "Piano degli Interventi: atto di indirizzo sui criteri perequativi ai sensi dell'art. 71 delle N.T.A. del Piano di Assetto del Territorio".

CONSIDERATO che l'art. 6 della L.R. 11/2004 e s. m. ed i. prevede:

- la possibilità per gli enti locali di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente, senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- che l'accordo così raggiunto costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è recepito con la deliberazione di adozione del P.I. (Piano degli Interventi) o di sue varianti ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;

DATO ATTO che:

- il Consiglio comunale con deliberazione nr. 43 del 20.12.2013 ha approvato il documento "SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORNEO VICENTINO E LA DITTA SUPERMERCATI TOSANO CEREAL S.R.L. PER L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DELLA L.R. 31 DICEMBRE 2012, N. 55. PROCEDURA URBANISTICA SEMPLIFICATA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP."

- il Consiglio comunale con deliberazione nr. 44 del 20.12.2013 ha approvato il documento "SCHEMA DI ACCORDO PEREQUATIVO FRA IL COMUNE DI CORNEO VICENTINO E LA DITTA "SUPERMERCATI TOSANO CEREAL" S.R.L. - (ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I. E ART. 11 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.)";

- che in data 23.12.2013 il Comune di Cornedo Vicentino e la ditta Supermercati Tosano Cerea s.r.l. hanno sottoscritto la convenzione ex art. 5 L.R. n. 55/12 - prot. n. 21571 - avente ad oggetto, in una prima fase, l'ampliamento del magazzino della grande struttura di vendita quale intervento edilizio in variante allo strumento urbanistico generale tramite procedimento di SUAP in esecuzione della deliberazione di C.C. nr. 43 del 20.12.2013;

- che in data 23.12.2013 il Comune di Cornedo Vicentino e la ditta Supermercati Tosano Cerea s.r.l. hanno sottoscritto accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 - prot. n. 21572, avente ad oggetto la successiva modifica urbanistica tramite procedimento di variante allo strumento urbanistico con espressa indicazione di destinazione urbanistica compatibile con l'insediamento commerciale per ampliamento di grande struttura di vendita, in esecuzione della deliberazione di C.C. nr. 44 del 20.12.2013;

RICHIAMATE le motivazioni e le ragioni per l'approvazione degli summenzionati schemi di convenzione e accordo;

EVIDENZIATO che nei medesimi sono esplicitate, sia la metodologia di calcolo, che la quantità della perequazione urbanistica, nel rispetto e in applicazione dell'atto di indirizzo approvato dal Consiglio comunale (deliberazione nr. 33 del 29.10.2013);

EVIDENZIATO che:

- detti previgenti accordi ripartivano come segue la corresponsione e l'imputazione del complessivo importo perequativo:
- quanto ad € 374.424,00 (euro trecentosettantatremiladuecentoventiquattro/00) in esecuzione della convenzione sottoscritta il 23.12.2013 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 L.R. n. 55/12 ed entro i termini ivi previsti;
- quanto ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00) a titolo di contributo per la realizzazione da parte del Comune del collegamento ciclopedonale tra via Campagna e via Monte Verlaldo esterna all'area Tosano (cosiddetta opera di mitigazione e/o di compensazione) sempre in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 23.12.2013 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 L.R. n. 55/12 ed entro i termini ivi previsti;
- quanto ad € 187.212,00 (euro centoottantasettemiladuecentododici/00) in esecuzione dell'accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 da versarsi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione della deliberazione del consiglio comunale di definitiva approvazione della Variante al PI e così per complessivi euro € 621.636,00 (euro seicentoventunmilaseicentotrentasei/00);
- in esecuzione di quanto disciplinato dalla summenzionata convenzione ex art. 5 L.R. n. 55/2012 la soc. Supermercati Tosano Cerea s.r.l. in data 23 dicembre 2013 ha provveduto a corrispondere la somma di € 187.212,00 (euro centoottantasettemiladuecentododici/00);
- detti previgenti accordi riportavano in allegato C (a cui si rimanda per la precisa descrizione) le previsioni urbanistiche da approvare con il primo piano degli interventi, sinteticamente così descritte: *“zona territoriale omogenea D2; modalità di attuazione intervento edilizio diretto; superficie coperta di progetto “SC” 4440; altezza massima 12,00 ml; destinazione d'uso edilizia, commercio con possibilità di insediare grande struttura di vendita, servizi, misto;”*

EVIDENZIATO che:

- i suddetti accordi sono stati oggetto della procedura prevista dall'art. 6 comma 3 della L.R. 11/2004 con il procedimento di adozione e approvazione del primo Piano degli Interventi;
- che i contenuti degli atti sopraccitati (convenzione e accordo) sono stati recepiti nel Primo Piano degli interventi come descritto all'art. 27 delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) del Piano degli Interventi e negli elaborati grafici “tav. 2.3–Zonizzazione scala 1:5000”;

DATO ATTO che:

- il Consiglio comunale con deliberazione nr. 50 del 22-12-2015 ha approvato il documento *“SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO PEREQUATIVO FRA IL COMUNE DI CORNEDE VICENTINO E LA DITTA “SUPERMERCATI TOSANO CEREAL” S.R.L. - (ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I. E ART. 11 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.)”* al fine di integrare e modificare gli accordi perequativi sottoscritti in data 23.12.2013 sopraccitati;
- il Comune di Cornedo Vicentino e la ditta Supermercati Tosano Cerea s.r.l hanno sottoscritto in data 23.12.2015 il predetto accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 – prot. n. 21665, avente ad oggetto la successiva modifica urbanistica tramite procedimento di variante al Piano degli Interventi con espressa indicazione di destinazione urbanistica compatibile con l'insediamento commerciale per ampliamento di grande struttura di vendita, in esecuzione della deliberazione di C.C. nr. 50 del 22.12.2015;

RICHIAMATE le motivazioni e le ragioni espresse nella deliberazione di C.C. nr. 50 del 22.12.2015 per l'approvazione del predetto *“SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO PEREQUATIVO FRA IL COMUNE DI CORNEDE VICENTINO E LA DITTA “SUPERMERCATI TOSANO CEREAL” S.R.L. - (ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I. E ART. 11 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.)”*;

CONSIDERATO che:

- il predetto accordo è stato sottoscritto in data 23.12.2015;
- l'art. 18 della L.R. n. 11/2004 recante disposizioni per il *“procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi”*, prevede che *l'adozione del Piano (o della variante al Piano) sia preceduta da un “Documento Preliminare” predisposto dal Sindaco in cui sono evidenziate “secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi da illustrare nel corso di un'apposita seduta del Consiglio Comunale”*;

- al fine di dare corso ai contenuti contrattuali dell'accordo e al fine di rispettare i tempi e i termini nel medesimo riportati, è necessaria l'adozione e l'approvazione della Variante 1 del piano degli Interventi;

DATO ATTO che

- il Sindaco, nella seduta del 19.04.2016, ha illustrato al Consiglio Comunale il "Documento Preliminare della Variante 1 al Piano degli Interventi", secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della L.R. n. 11/2004 (deliberazione di C.C. n. 11 del 19-04-2016);

- non vi sono state modifiche ai criteri per l'applicazione della "Perequazione urbanistica" relative alle trasformazioni urbanistiche per le grandi strutture di vendita e, pertanto, continuano ad applicarsi le disposizioni riportate nella deliberazione di C.C. n. 33 del 29.10.2013 di approvazione del documento "Atto di indirizzo sui criteri perequativi ai sensi dell'art. 71 della N.T.A. del Piano di Assetto del Territorio" che definisce le modalità di applicazione dei criteri di perequazione urbanistica e nella deliberazione nr. 33 del 30.07.2014 di approvazione del documento "Modifica atto di indirizzo di cui alla DCC nr. 33 del 29.10.2013 relativa al Piano degli Interventi (PI) atto di indirizzo sui criteri perequativi ai sensi dell'art. 71 delle NTA del Piano di Assetto del Territorio (PAT)";

-con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 19.04.2016 è stata adottata la Variante nr. 1 del Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i;

PRESO ATTO che a seguito dell'adozione della Variante 1 al Piano degli interventi si è provveduto a:

- pubblicare nel sito istituzionale del comune gli atti relativi alla Variante 1 del Piano degli Interventi secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 (proposte di deliberazione e atti deliberativi);

-depositare il Piano degli Interventi a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi;

-dare notizia del deposito mediante avviso pubblicato presso il sito istituzionale con apposita sezione, all'Albo Pretorio del Comune dal 27.04.2016 al 27.05.2016, su due quotidiani a diffusione locale (Giornale di Vicenza del giorno 27.04.2016 e Corriere del Veneto del giorno 27.04.2016) e tramite manifesti affissi nel territorio comunale;

-racogliere nei successivi trenta giorni (dal 28.05.2016 fino 26.06.2016), le osservazioni presentate al protocollo comunale e inerenti alla variante 1 del Piano degli Interventi in trattazione;

-trasmettere in data 23.05.2016 alla Commissione regionale per la Valutazione Regionale Strategica (V.A.S.) la Variante 1 al Piano degli interventi adottata, con le modalità indicate dalla Regione Veneto per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006;

-consegnare il 10.06.2016 al competente settore Genio Civile della Regione Veneto e al Consorzio Alta Pianura Veneta, i documenti relativi alla compatibilità idraulica del progetto di Variante 1 del Piano degli Interventi del Comune di Cornedo Vicentino al fine del rilascio del parere di competenza secondo quanto previsto dalla deliberazione della G.R.V. n. 3637 del 13.12.2002 in attuazione della L. 02.08.1998 nr. 267, come modificata dalla D.G.R.V. nr. 2948 del 06.10.2009;

CONSIDERATO che:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.04.2016 dispone quanto segue:

"di dare atto che l'approvazione della variante 1 al Piano degli Interventi è subordinata:

-all'esito della Verifica di assoggettabilità V.A.S. da parte della competente commissione regionale, cui verrà sottoposta la variante 1 al P.I.;

-all'esito della verifica del Consorzio Alta Pianura Veneta e dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza per il parere di competenza sulla compatibilità idraulica in ottemperanza a quanto previsto dalla DGRV n° 2948 del 06/10/2009";

PRESO ATTO che:

- a seguito della trasmissione al competente Settore Genio Civile della Regione Veneto e al Consorzio Alta Pianura Veneta dei documenti relativi alla compatibilità idraulica del progetto di Variante 1 del Piano degli Interventi, sono pervenuti al Comune di Cornedo Vicentino i seguenti pareri:

- in data 17.10.2016 con nota prot. nr. 17284 della Regione del Veneto Unità organizzativa Genio Civile Vicenza, "parere favorevole subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nel nuovo strumento urbanistico" (ALLEGATO C al presente provvedimento);

-in data 04.10.2016 con nota prot. nr. 16502 del Consorzio Alta Pianura Veneta, "parere favorevole con prescrizioni" (ALLEGATO D al presente provvedimento);

- a seguito della sopracitata richiesta del 23.05.2016 alla Commissione Regionale V.A.S. di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità della Variante 1 del P.I., la Regione Veneto sezione coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV) con nota prot. nr. 8841 del 31.05.2016 richiedeva le seguenti integrazioni documentali:

"1. Tavola Planivolumetrica così come prevista dal "Decreto Sviluppo" - Decreto legge n. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 106 del 12/07/2011.

2. Si ricorda altresì che ai fini della conclusione dell'istruttoria per la sottoposizione della Verifica di Assoggettabilità alla Commissione VAS è necessario che il Responsabile del Procedimento Comunale, relativamente alle eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute, presenti una dichiarazione concernente il numero complessivo di quelle pervenute, inoltrando, altresì, un prospetto con evidenziato: il numero progressivo, il soggetto, la sintesi dei contenuti, e il relativo parere di coerenza del Valutatore. Diversamente, il responsabile stesso dovrà attestare che non sono arrivate osservazioni e/o opposizioni. Tale invio potrà anche essere successivo rispetto quanto chiesto nei punti precedenti.

Si avvisa che in assenza di tutte le integrazioni richieste non si darà corso alla Verifica di Assoggettabilità."

-in data 15.07.2016 con nota prot. n. 11860/2016 del responsabile del procedimento sono stati trasmessi i documenti integrativi richiesti in relazione alla predetta nota la Regione Veneto sezione coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV) con nota prot. nr. 8841 del 31.05.2016 (prot. regionale nr. 211792 del 30.05.2016), comunicando quanto segue:

"con la presente si trasmette, in allegato, le integrazioni richieste, l'attestazione del responsabile di procedimento della avvenuta pubblicazione e deposito della variante 1 al Piano degli Interventi adottata, l'attestazione che entro i termini è pervenuta nr. 1 osservazione, l'elenco delle osservazioni pervenute con il parere di coerenza del valutatore.

Con la presente il sottoscritto responsabile di area attesta inoltre che fino alla data odierna non sono pervenute fuori termini altre osservazioni e o opposizioni alla adozione della Variante 1 al Piano degli interventi.

Allegati : - nota Regione Veneto prot. nr. 211792 del 30.05.2016;

- attestazione del responsabile del procedimento di avvenuta pubblicazione e nr. Osservazioni pervenute;

- documenti integrativi richiesti con vs. nota prot. nr. 211792 del 30.05.2016 al punto 1."

-a seguito della trasmissione dei documenti integrativi summenzionati alla Regione Veneto sezione coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV), il medesimo Ente con propria nota prot. 285120 del 25.07.2016 (reg. al prot. nr. 12279 del 25.07.2016), comunicava quanto segue agli Enti in indirizzo:

"Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi. Comune di Cornedo Vicentino. Richiesta parere.

Trasmisione a mezzo informatico

Arpav Dipartimento di Vicenza

dapvi@pec.arpav.it

Provincia di Vicenza

provincia.vicenza@cert.ip.veneto.net

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

consorzio@altapianuraveneta.eu

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione

adbve.segreteria@legalmail.it

Azienda UIss n. 5 Ovest Vicentino

protocollo@cert.uls5.it

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza

SEDE

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle

Attività culturali e del Turismo per il Veneto

mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

mbac-sbeap-vr@mailcert.beniculturali.it

E per conoscenza

Comune di Cornedo Vicentino

ornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, con la presente si comunica che la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi. Comune di Cornedo Vicentino è scaricabile al link:

<http://repository.regione.veneto.it/public/8698e55a33321cc5bd2768833e95f7b.php?lang=it&dl=true>

Si fa presente che tutta la documentazione è scaricabile anche al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/elenco-procedure-in-corso>

Come precisato dalle procedure di VAS individuate con DGR 791/2009, codesta Autorità, in quanto soggetto avente competenza amministrativa in materia ambientale, dovrà far pervenire a questa Unità Organizzativa ed **al Comune di Cornedo Vicentino entro 30 gg.** il proprio parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante in oggetto.

L'esito della presente procedura verrà pubblicato sul sito web Regionale al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas-non-oltre-la-scadenza-dei-90-giorni-previsti-per-la-conclusione-della-pratica>.”

EVIDENZIATO che:

-in merito alla sopramenzionata richiesta della Regione Veneto sezione coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV) di fornire il parere, la Provincia di Vicenza ha inviato il proprio parere di competenza alla Regione Veneto sezione coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV), in data 21.09.2016 (come citato nel parere nr. 187 del 06.10.2016 della commissione regionale V.A.S.) oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta e senza farlo pervenire al Comune di Cornedo, non consentendo al Comune di esporre alla commissione VAS le proprie controdeduzioni come previsto dalle norme;

-in data 05.10.2016 tramite PEC (registrata al protocollo nr. 16577 del 5.10.2016) perveniva per conoscenza al Comune di Cornedo Vicentino nota dei Comuni di Valdagno, Recoaro Terme e Castelgomberto avente per oggetto: PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI alla Variante n. 1 al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Cornedo Vicentino, adottata ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 (ALLEGATO E al presente provvedimento) inviata ai seguenti Enti:

Commissione Regionale (VAS VINCA NUVV)

REGIONE DEL VENETO

Unità di Progetto e Coordinamento

Commissioni (VAS VINCA NUVV)

Via Cesco Baseggio,5 30174 Mestre (VE)

dip.territorio@pec.regione.veneto.it

SEZIONE URBANISTICA

REGIONE DEL VENETO

Unità di Progetto e Coordinamento

Palazzo Linetti- Calle Priuli

Cannaregio, 99 30121 Venezia (VE)

dip.territorio@pec.regione.veneto.it

PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE URBANISTICA

Contrà Gazzolle, 1 36100 Vicenza

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

EVIDENZIATO che la predetta nota di “presentazione osservazioni” appare irrituale perché: a) è pervenuta al Comune oltre il termine per la presentazione delle osservazioni (scaduto il 26.06.2016); b) non è stato utilizzato il modello di presentazione osservazioni appositamente predisposto e pubblicato e tuttora disponibile nel sito *web* del comune, nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente; c) ed è stata trasmessa anche agli Enti sopramenzionati, i quali per norma non esprimono le deduzioni alle osservazioni;

EVIDENZIATO che la summenzionata nota di “presentazioni Osservazioni è pervenuta al Comune non in tempo utile per consentire allo stesso di esporre alla Commissione VAS le proprie controdeduzioni come previsto dalle norme, poiché la seduta della Commissione VAS di esame della Variante 1 al Piano degli Interventi, era stata convocata per il giorno successivo 06.10.2016;

PRESO ATTO che con PARERE motivato nr. 187 del 06 ottobre 2016 la Commissione Regionale per la Valutazione regionale strategica ha espresso quanto segue:

“TUTTO CIO' CONSIDERATO

Premesso che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti. L'area in esame riveste un ruolo strategico per gli impatti correlati alla viabilità, trovandosi a ridosso del costruendo casello autostradale della Pedemontana in collegamento con le principali arterie di distribuzione della viabilità. Gli effetti cumulativi inerenti alla viabilità, in considerazione del previsto ampliamento commerciale, come del resto evidenziato nei pareri delle autorità ambientali, specificatamente: Provincia di Vicenza e d'ARPAV, non risultano sufficientemente approfondite dal RAP, in particolar modo per quanto riguarda il sistema della mobilità e dei flussi veicolari in rapporto anche al ruolo che assumerà tale viabilità.

RITENE NECESSARIO

che il Rapporto Ambientale Preliminare venga integrato mediante uno studio specialistico, relativo alla matrice viabilità, in termini cumulativi, connesso con le problematiche ambientali che tenga conto di quanto sopra evidenziato.”;

-in data 25.11.2016 veniva trasmessa la documentazione integrativa denominata "*Relazione-Approfondimenti studio viabilistico - Integrazione matrice viabilità*" trasmessa dal Comune di Cornedo Vicentino con nota prot. 19784/2016, alla Regione Veneto sezione coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV), relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi;

-con PARERE motivato nr. 255 del 20 dicembre 2016 la Commissione Regionale per la Valutazione regionale strategica (comunicato avviso di pubblicazione al Comune con nota del 10.01.2017 prot. nr. 308) (ALLEGATO F al presente provvedimento) ha espresso quanto segue:

“TUTTO CIO' CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.”

“la Variante 1 al Piano degli Interventi nel comune di Cornedo Vicentino in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

-devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali soprariportati;

-deve essere coordinato e verificato con il competente Ente gestore della viabilità, il sistema dei collegamenti viari, in considerazione degli accessi esistenti e di progetto;

-devono essere recepite le prescrizioni Vinca.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.”

CONSIDERATO:

-che a causa del protrarsi dell'iter di approvazione della Variante 1 del Piano degli Interventi (in attesa della pubblicazione del parere della commissione V.A.S.), è stato necessario provvedere con deliberazione di Consiglio Comunale del n. 41 del 21-12-2016 di "*Adesione alla proposta di proroga dei termini di scadenza dell'accordo integrativo perequativo fra il Comune di Cornedo Vicentino e la ditta "Supermercati Tosano Cerea" s.r.l. sottoscritto in data 23/12/2015*" ad aderire alla proposta di proroga dei termini dell'accordo sottoscritto in data 23.12.2015 in scadenza al 23.12.2016 ai sensi dell'art. 5 del medesimo accordo;

-che in data 25 gennaio 2017 si è tenuto un incontro presso la Provincia di Vicenza settore Lavori Pubblici con il dirigente arch. Turetta, al fine di recepire quanto riportato nel parere motivato nr. 255 del 20 dicembre 2016 della Commissione Regionale VAS al punto: "*-devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali soprariportati; -deve essere coordinato e verificato con il competente Ente gestore della viabilità, il sistema dei collegamenti viari, in considerazione degli accessi esistenti e di progetto*";

con tale incontro si sono riscontrate punto per punto le indicazioni e/o prescrizioni della Provincia di Vicenza da "*ottemperarsi in sede di attuazione*" e si è coordinato e verificato con l'ente gestore della viabilità provinciale, il sistema dei collegamenti viari, in considerazione degli accessi esistenti e di progetto, si è concordato che la proposta di adeguamento alle indicazioni e prescrizioni redatta dal progettista dell'intervento edilizio, sarebbe stata inoltrata alla Provincia di Vicenza in sede del procedimento di approvazione dell'intervento edilizio per il parere di competenza;

PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2017 tramite PEC perveniva nota reg. al prot. nr. 2530 (ALLEGATO G al presente provvedimento), dalla Regione Veneto Area Sviluppo economico-Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, a firma del direttore Avv. Giorgia Vidotti, avente per oggetto: "*Variante n. 1 al Piano degli Interventi per ampliamento di una grande struttura di vendita, Osservazioni*", che riferendosi alle osservazioni dei Comuni di Valdagno, Recoaro Terme e Castelgomberto, formula valutazioni sulla compatibilità della nuova previsione urbanistica con le disposizioni in materia di pianificazione locale delle grandi strutture di vendita L.R. 50 /2012 e regolamento regionale 1 del 21 giugno 2013;

EVIDENZIATO che la suddetta nota (prot. nr. 2530 del 17.02.2017) è stata inviata al Comune (e per conoscenza ai Sindaci dei Comuni di Valdagno, Recoaro e Castelgomberto), dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e non dalla Direzione Urbanistica della Regione Veneto a cui erano indirizzate le richiamate osservazioni dei Comuni di Valdagno, Recoaro e Castelgomberto;

RITENUTO di non considerare la suddetta nota come rituale “osservazione” alla Variante 1 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 11/2004, pervenuta oltre i termini;

RITENUTO tuttavia di riscontrare i rilievi contenuti nella suddetta nota della Regione Veneto Area Sviluppo economico-Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi al fine del rispetto del principio della concertazione di cui all'art. 18 della L.R. 11/2004 e in un'ottica di leale collaborazione tra enti pubblici precisando che:

a) non corrisponde al vero che l'ambito interessato dall'ampliamento della grande struttura di vendita oggetto della presente Variante urbanistica risulti avere, ancorché parzialmente, destinazione agricola perché:

- l'ambito interessato dall'ampliamento della grande struttura di vendita è stato oggetto di trasformazione urbanistica giusta delibera di Consiglio comunale n. 48 del 30 ottobre 2014, da zona Z.T.O. E2a e C2_5 è stato modificato in Z.T.O. F4 (parcheggio pubblico);

- più precisamente, le aree limitrofe all'insediamento commerciale sono state trasformate da zona E2a in zona F4 (parcheggio pubblico), da zona C2_5 soggetta a PUA collaudato ed attuato in zona F4 (parcheggio pubblico) da zona E2a in zona D2 (commerciale) con le seguenti

deliberazioni:

- d.c.c. n. 13 del 2 aprile 2014 di adozione;

- d.c.c. n. 48 del 30 ottobre 2014 di esame osservazioni ed approvazione;

- d.c.c. n. 8 del 23 febbraio 2015 di presa atto degli elaborati adeguati alle osservazioni accolte (le modifiche delle aree Tosano non sono state oggetto di osservazioni, sicché quanto adottato è stato approvato con d.c.c. n. 48 del 30 ottobre 2014);

b) conseguentemente, va escluso che la Variante 1 al P.I. in questione sia stata adottata dal Consiglio comunale in violazione del criterio dell'approccio sequenziale di cui all'art. 2, comma 11 del Regolamento regionale perché essa, diversamente da quanto asserito nella nota del dirigente regionale del 15 febbraio 2017, non comporta consumo di suolo agricolo;

c) per quanto riguarda la definizione di area degradata, essa è stata invece individuata giusta delibera di Giunta comunale n. 154 del 22 dicembre 2015 con la quale sono state individuate sia il centro urbano di Cornedo Vicentino sia le aree degradate presenti al suo interno;

d) pertanto, il richiamo alle aree degradate contenuto nella variante n. 1 non è frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione all'atto dell'adozione della variante stessa, ma è semplicemente conseguenza del recepimento di quanto già stabilito con una delibera pienamente efficace;

e) il richiamo all'art. 2, comma 1 del Regolamento è fuorviante, perché esso fa riferimento esclusivamente alla localizzazione delle aree per la realizzazione di “nuove” medie e grandi strutture di vendita, mentre la presente Variante 1 al P.I. non è strumentale alla realizzazione di un nuovo polo commerciale ma funzionale all'ampliamento di una struttura di vendita già esistente (ipotesi questa non presa in considerazione dall'art. 2, comma 1 del Regolamento);

PRESO ATTO che in data 22.02.2017 tramite PEC perveniva nota reg. al prot. nr. 2993 (ALLEGATO H al presente provvedimento), da CONFCOMMERCIO imprese per l'Italia -Provincia di Vicenza, trasmessa anche ai membri del Consiglio comunale e per conoscenza ai Sindaci dei comuni della Vallata dell'Agno, avente per oggetto: “*Variante al Piano degli Interventi-Area “Tosano”*”, che formula valutazioni in merito alla legittimità della variante in relazione all'applicazione del regolamento regionale 1/2013 e in merito all'opportunità di consentire l'ampliamento della grande struttura di vendita in relazione agli effetti che tale ampliamento avrebbe sul “piccolo commercio” ed allega inoltre precedente osservazione al Piano degli interventi (del 09.06.2014) e comunicazione ai Sindaci della vallata dell'Agno (del 04.11.2016).

EVIDENZIATO che nella suddetta nota non è esplicitato, in particolare, se trattasi di “osservazione” ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 11/2004, perché tale qualificazione non è indicata nella medesima;

RITENUTO al fine del rispetto del principio della concertazione di cui all'art. 18 della L.R. 11/2004, di considerare la suddetta nota come “osservazione” alla Variante 1 al Piano degli interventi ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 11/2004, pervenuta oltre i termini;

CONSIDERATO che le predette note, della Regione Veneto Area Sviluppo economico-Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi (prot. nr. 2530 del 17.02.2017) e della CONFCOMMERCIO imprese per l'Italia-Provincia di Vicenza (prot. nr. 2993 del 22.02.2017), potrebbero influire nel procedimento in itinere di approvazione della Variante 1 al P.I. e attivare contenziosi giuridici in merito alla legittimità del procedimento di approvazione, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di avvalersi di un legale esperto in materia urbanistica (incaricato con determinazione nr. 210 del 11.04.2017 del responsabile dell'Area Tecnica Settore urbanistica ed edilizia privata e per fornire agli uffici gli elementi necessari per una corretta valutazione sulle stesse ed escludere vizi di legittimità degli atti da approvarsi.

SENTITA ulteriormente, in ossequio al principio della concertazione, in data 13 marzo 2017 la Provincia di Vicenza in apposito incontro con l'Amministrazione Provinciale e il Dirigente generale al fine di recepire le indicazioni e/o prescrizioni della Provincia di Vicenza espresse nel parere motivato nr. 255 del 20 dicembre 2016 della Commissione Regionale VAS da “*ottemperarsi in sede di attuazione*” ;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale nr. 15 del 02.05.2017, è stato deliberato di prendere atto e accettare la proroga di efficacia e validità dell'Accordo sottoscritto il 23.12.2015 fino al 30 giugno 2017 ed è stato approvato lo schema di “ACCORDO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO FRA IL COMUNE DI CORNEDO VICENTINO E LA DITTA SUPERMERCATI TOSANO CEREAL S.r.l. IN DATA 23 DICEMBRE 2015 PROT. N. 21565 (Art. 6 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11) con allegati E ed F;

CONSIDERATO:

-che i contenuti del predetto “accordo modificativo”, sono stati presentati dalla proponente DITTA SUPERMERCATI TOSANO CEREAL S.r.l. (come esplicitato nella proposta di accordo modificativo) al fine di ottemperare alle prescrizioni del parere motivato nr. 255 del 20 dicembre 2016 della Commissione Regionale VAS, dopo aver sentito il dirigente della Provincia di Vicenza settore Lavori Pubblici estensore delle prescrizioni e indicazioni riportate nel suindicato parere nr. 255 del 20 dicembre 2016 e dopo l'incontro del 13.03.2017 con l'Amministrazione della Provincia di Vicenza;

-che le modifiche introdotte con il suddetto accordo non modificano il contenuto urbanistico della Variante 1 adottata (i parametri, gli indici urbanistici, i limiti edificatori, le prescrizioni) in particolare quanto riportato a pag 19 dell'Elaborato di variante denominato “Relazione Programmatica” che illustra a pag. 20 il nuovo comma 5 “con indicazioni particolari per la zona D2/36” dell'art. 27 delle N.T.O. del Piano degli Interventi;

-che le modifiche introdotte con il suddetto accordo riguardano la traslazione temporale della possibilità di ampliare la superficie di vendita fino a 2000 mq, ampliamento già consentito e valutato nel rapporto ambientale della Variante 1 adottata e che tali modifiche sono in adeguamento alle prescrizioni del parere motivato della commissione regionale VAS, concordate con la Provincia di Vicenza;

-che pertanto, anche in ossequio al principio di economicità procedimentale, si ritiene non necessario duplicare procedura di pubblicazione e concertazione, in quanto le modifiche introdotte sono in adeguamento ai contenuti del parere della Commissione regionale VAS;

DATO ATTO che:

- il progetto della Variante 1 al Piano di Interventi, è stato affidato (determinazione n. 564 del 30-12-2015 al dott. urb. Fernando Lucato, che ha predisposto gli elaborati in recepimento, per quanto riguarda le modifiche alla zonizzazione e alla normativa, dell'accordo definito con la ditta Supermercati Tosano Cereal s.r.l ed è il risultato di un'attività di trasposizione e coordinamento delle indicazioni di P.I. con il Piano di Assetto del territorio;

- i documenti della Variante 1 al Piano degli Interventi sono redatti secondo quanto stabilito dall'art. 17 della Legge Regionale n. 11/04 e rispettano i criteri, le indicazioni, le direttive e le prescrizioni previste dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Vicenza e dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato;

- è stato affidato inoltre uno specifico incarico (nel rispetto degli impegni sottoscritti in data 23.12.2015 con l'accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 – prot. n. 21665), alla Società eAmbiente S.r.l. Con sede c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA, via delle Industrie 9, Marghera (VE), per la redazione della VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.;

- è stato affidato inoltre uno specifico incarico al geologo dott.ssa Claudia Centomo per la redazione della valutazione di compatibilità idraulica (determinazione N. 51 DEL 09-02-2016);

VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia comunale espresso in data 30.03.2016 sul progetto di Variante 1 al Piano degli Interventi;

DATO ATTO che sono pervenute al protocollo comunale, n. 1 osservazioni nei termini, n. 2 fuori termine che sono elencate secondo l'ordine cronologico con indicazione sintetica dell'argomento osservato, nell'ALLEGATO "A" al presente provvedimento;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 19.04.2016 di adozione della Variante nr. 1 del Piano degli Interventi, variante redatta dal Dr. Urbanista Fernando Lucato, consegnata in data 21.03.2016, prot. nr. 4570, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti:

1) elab. 8. REL – Variante 1 del Piano degli Interventi RELAZIONE PROGRAMMATICA ;
(contenente gli estratti cartografici e normativi di modifica del P.I.);

2) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI CORNEDO VICENTINO Rapporto Ambientale preliminare, contenente i seguenti documenti:

-Rapporto Ambientale Preliminare;

-Relazione tecnica di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale;

-Modello per la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza;

-Analisi viabilistica;

-Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;

-Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti;

-Elenco documenti di VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI CORNEDO VICENTINO;

-elab. REL - Variante n. 1 Piano degli Interventi - Valutazione di compatibilità idraulica (elaborati di valutazione di compatibilità idraulica redatti dal geologo dr. Claudia Centomo consegnati in data 22.02.2016 prot. nr.2857);

RICHIAMATI:

-il PARERE motivato nr. 255 del 20 dicembre 2016 la Commissione Regionale per la Valutazione regionale strategica (comunicato avviso di pubblicazione al Comune con nota del 10.01.2017 prot. nr. 308,) ALLEGATO F al presente provvedimento;

-il *“parere favorevole subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nel nuovo strumento urbanistico”* (ALLEGATO C al presente provvedimento) della Regione del Veneto Unità organizzativa Genio Civile Vicenza pervenuto in data 17.10.2016 con nota prot. nr. 17284;

-il *“parere favorevole con prescrizioni?”* (ALLEGATO D al presente provvedimento) del Consorzio Alta Pianura Veneta pervenuto in data 04.10.2016 con nota prot. nr.16502;

CONSIDERATO che l'art. 18, comma 4 della L. R. n.11/2004, dispone che il Consiglio comunale, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, decida sulle stesse ed approvi il Piano;

VISTO l'elaborato di controdeduzione alle osservazioni alla Variante 1 del Piano degli Interventi (P.I.) adottata redatto dal dr. Urb. Fernando Lucato progettista della Variante del P.I. presentato il 16.05. 2017 prot. nr. 7581 allegato B alla presente proposta di deliberazione, denominato:

“Proposta di deduzioni del Consiglio comunale alle Osservazioni - Relazione di deduzione alle osservazioni -Maggio 2017”;

PRESO ATTO che nel predetto elaborato:

-al punto 1 sono riportate Deduzioni del Consiglio comunale alle Osservazioni;

-al punto 2 è riportato l'adeguamento al parere di compatibilità idraulica del Genio Civile e del Consorzio di bonifica;

-al punto 3 sono riportati gli adeguamenti al parere di Valutazione Ambientale Strategica e della Vinca

RITENUTO di:

- valutare tutte le osservazioni pervenute “entro e fuori termine” e controdedurre sulle stesse, con il supporto dei tecnici progettisti del Piano e del responsabile dell'Area Tecnica - Settore urbanistica, procedendo come di seguito indicato:

-illustrazione delle osservazioni con le relative proposte di accoglimento o rigetto, come formulate dai progettisti e condivise dall'Amministrazione Comunale, di cui all'allegato B)

-discussione generale su tutte le osservazioni, con eventuale approfondimento delle singole proposte, su richiesta dei consiglieri;

-votazione sulle singole osservazioni;

-votazione finale e generale sulla Variante 1 del Piano degli Interventi;

VERIFICATO che le prescrizioni indicate nei sopra citati pareri di compatibilità idraulica sono state recepite con proposta di adeguamento dell'elaborato “5 NTO - Norme Tecniche Operative” con integrazione dell'art. 40 delle NTO del seguente comma 5, come di seguito indicato (testo di colore rosso):

“L'art. 40 “*COMPATIBILITA' IDRAULICA*” delle NTO del PI è integrato con la seguente indicazione nel comma 5

5. Prescrizioni Parere Comp. Idraulica PI:

5.1 si intendono integralmente riportate le seguenti prescrizioni espresse in sede di PI e **successive varianti**:

- Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: parere prot. n. 11217 del 04.08.2014;
- Genio civile: (pratica Genio Civile n. P36/2014 int) prot. n. 344784 del 12.08.2014;
- **Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: parere prot. n. 15521 del 04.10.2016;**
- **Unità organizzativa Genio Civile Vicenza: (pratica Genio Civile n. P26/2016int./7900070800/C.101.01.1) prot. 397923 del 17.10.2016”**

così descritto nell'Elaborato di “Proposta di deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni - Relazione di deduzione alle osservazioni -*Maggio 2017*”, allegato B alla presente proposta;

RICORDATO che gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

PRECISATO, infatti, che:

- l'art. 78, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. dispone testualmente che:

2. “*Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*”.

4. “*Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico*”;

RICHIAMATA la seguente legislazione di riferimento:

-Legge Regionale 23/04/2004 n. 11 e in particolare l'articolo 18;

- gli atti di indirizzo di cui all'articolo 50 della medesima Legge Regionale n. 11/2004;

-D.P.R. n. 380/2001;

-D. Lgs. n. 42/2004;

VISTI:

- l'art. 3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;

- il D. Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i. e della normativa di settore;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

VISTO l'esito delle singole votazioni sulle osservazioni;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che da il seguente risultato:

presenti	n. 11
assenti	n. 6
astenuti	n. /
votanti	n. 11
favorevoli	n. 10
contrari	n. 1 (Zarantonello)

DELIBERA

1. **di dare atto** che la premessa forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto che qui si intende materialmente riportata e trascritta;
2. **di controdedurre** alle osservazioni pervenute in ordine alla Variante 1 del Piano degli Interventi, adottata ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, con deliberazione di C.C. nr.12 del 19.04.2016, facendo proprie le controdeduzioni alle singole osservazioni come riportate nell' Elaborato di controdeduzione alle osservazioni al P.I. redatto dal dr. Urb. Fernando Lucato di cui al prot. n. 7581 del 16.05.2017 che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, allegato B);
3. **di approvare**, ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/04, la Variante 1 al Piano di Interventi del Comune di Cornedo Vicentino, redatta dal Dott. Urbanista Fernando Lucato con studio a Vicenza, adottata con deliberazione di C.C. nr. 12 del 19.04.2016, composta dai seguenti elaborati (depositati agli atti) come modificati con le approvate controdeduzioni alle osservazioni e come modificati con i pareri, del Genio Civile (allegato C), del Consorzio Alta Pianura (allegato D), della Commissione VAS regionale (allegato F), come riportato nell' Elaborato di controdeduzione alle osservazioni al P.I. redatto dal dr. Urb. Fernando Lucato di cui al prot. n. 7581 del 16.05.2017 allegato B) al presente atto:
elab. 8. REL – Variante 1 del Piano degli Interventi RELAZIONE PROGRAMMATICA ;
(contenente gli estratti cartografici e normativi di modifica del P.I.);
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI CORNEDO VICENTINO Rapporto Ambientale preliminare, contenente i seguenti documenti:
-Rapporto Ambientale Preliminare;
-Relazione tecnica di non necessita di Valutazione di Incidenza Ambientale;
-Modello per la dichiarazione di non necessita di Valutazione di Incidenza;
-Analisi viabilistica;
-Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
-Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti;
-Elenco documenti di VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI CORNEDO VICENTINO;
-elab. REL - Variante n. 1 Piano degli Interventi - Valutazione di compatibilità idraulica (elaborati di valutazione di compatibilità idraulica redatti dal geologo dr. Claudia Centomo consegnati in data 22.02.2016 prot. nr.2857;
4. **di incaricare** i progettisti redattori del Piano di porre in essere gli adempimenti necessari per l'adeguamento ed integrazione degli elaborati progettuali del Piano alle modificazioni, stralci ed aggiunte eventualmente introdotte con il presente atto, a seguito delle valutazioni e votazioni sulle osservazioni pervenute;
5. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 18 – comma 5 della L.R. n. 11/2004, copia integrale della Variante 1 del piano degli interventi approvata alla Provincia e disporre il deposito della Variante 1 del P.I. presso la sede del Comune per la libera consultazione;

6. **di dare atto** che, ai sensi del richiamato art.18 – comma 6 della L.R. 11/2004, la Variante 1 al Piano degli Interventi approvata diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di avvenuta approvazione.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

li 17-05-2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA**
Arch. Giampaolo Tonegato

Parere non rilevante in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

li 17-05-2017

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dott. Dario Peripolli

IL PRESIDENTE
Elisa Benetti

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonietta Micheli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 25-05-2017 e fino al 09-06-2017.

Li, 25-05-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonietta Micheli

E' copia di documento informatico, sottoscritto nell'originale dai Responsabili di servizio, dal Presidente e dal Segretario Generale, con firma digitale.